



ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Area Funzioni Locali
Dirigenza Amministrativa Professionale e Tecnica
Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali

L'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, con la redazione del presente regolamento, intende disciplinare le procedure di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali così come innovate dal CCNL Area Sanità 2016/2018 agli artt.18 e segg. Lo stesso è oggetto di confronto con le OO.SS. firmatarie.

Tipologie di incarico

Le tipologie di incarichi conferibili a dirigenti amministrativi professionali e tecnici sono i seguenti:

- a) **incarico di direzione di Unità Operativa Complessa**; per il conferimento degli incarichi di cui alla presente lettera, l'esperienza professionale dirigenziale richiesta non può essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità.
- b) **incarico di responsabile di struttura semplice anche a valenza dipartimentale**; include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali e può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie;
- c) **incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo**; Tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico specialistiche.

Tutti i dirigenti, anche neoassunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente. Gli incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi

Modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali

L'Arnas pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Concorsi – Selezioni Interne) per un periodo di almeno 10 giorni, apposito Avviso di selezione interna contenente: i titoli, i requisiti, la documentazione che i candidati dovranno produrre.

Ogni dirigente può presentare massimo n. 3 candidature.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale

La valutazione delle candidature pervenute è finalizzata ad esprimere un giudizio di idoneità e viene effettuata dal Direttore di Struttura interessato mediante la comparazione dei titoli posseduti, tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;



-
- b) del profilo di appartenenza;
 - c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o enti, valutabili anche sulla base di un apposito colloquio tendente a valorizzare anche le caratteristiche motivazionali dell'interessato, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - d) esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione;
 - f) del criterio della rotazione ove applicabile.

In caso di assenza del titolare di struttura complessa la valutazione è effettuata dal Dirigente sovraordinato (Direttore di Dipartimento o Direttore Amministrativo);

I criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, come previsti dal comma precedente, sono integrati, a livello aziendale, da elementi di valutazione che tengono conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

In esito a suddette valutazioni gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale su proposta:

- a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
- b) del Direttore di Dipartimento sentito i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale;
- c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento per gli incarichi professionali;

L'affidamento dell'**incarico di direzione di struttura complessa** avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti.

Gli incarichi hanno durata di anni 5 e sono rinnovabili previo verifica dei risultati ottenuti.

Può essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per effetto della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione. La revoca avviene con atto scritto e motivato;

E' disposto il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico.

Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti.



L'incarico di **Direttore di Dipartimento** è affidato dal Direttore Generale, secondo le modalità previste dall'art. 17-bis del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i, ad uno dei direttori di UOC afferenti al dipartimento. Per il conferimento dell'incarico si emette apposito avviso interno che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Arnas per almeno 10 giorni. Il Direttore Generale conferisce l'incarico con atto motivato su proposta del Direttore Amministrativo che effettua una valutazione curriculare dei candidati.

L'incarico ha durata di anni 3, rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti. Il Direttore di Dipartimento mantiene l'incarico di struttura complessa di cui è titolare.

Sostituzioni

In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9 dell'art. 73 CCNL 16/18. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato (*si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di produttività*).

Nei casi di assenza del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:

- a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 70, comma 1, lett. b) e c), con riferimento, ove previsto, al profilo di appartenenza;
- b) il dirigente sostituito deve essere preferibilmente titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di alta specializzazione di cui all'art. 70, comma 1, lett. b) e c).

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici anche a valenza dipartimentale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.

Al dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a Euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a Euro 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice anche a valenza dipartimentale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 91 per tutta la durata della sostituzione.

Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la



Civico Di Cristina Benfietelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

relativa indennità mensile prevista . Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva è compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art.66 comma 1, lett. i), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.